

ESTRATTO

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
RESPONSABILITA' CIVILE  
TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

<b>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO</b>
<b>VIA CALEPINA N. 14 – PALAZZO SARDAGNA</b>
<b>38122 TRENTO</b>
<b>P.I. 00340520220</b>

e

<b>Società Assicuratrice</b>
<b>LLOYD'S</b>

Durata del contratto

<b>Dalle ore 24.00 del:</b>	<b>30/06/2019</b>
<b>Alle ore 24.00 del:</b>	<b>30/06/2020</b>

Con scadenze dei periodi di assicurazione  
successivi al primo fissati

<b>Alle ore 24.00 di ogni</b>	<b>30/06</b>
-------------------------------	--------------

**SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

**Art.1 - Definizioni**

<b>Assicurazione :</b>	Il contratto di assicurazione;
<b>Polizza :</b>	Il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente :</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Assicurato:</b>	<p>l'Università degli Studi di Trento (inteso come Ente unitario senza distinguere fra organismi interni o collegati quali, ad esempio, associazioni, commissioni, comitati e simili) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.</p> <p>Sono considerati assicurati aggiunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>La SMC Scienze Mente Cervello (SMC)</b> con sede legale in Via Calepina, 14, 38122 Trento TN, P. IVA 01947960223, per le attività svolte dai loro dipendenti e/o collaboratori all'interno e all'esterno dell'Università.</li> <li>- <b>La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)</b> con sede legale in Genova, Via Morego n. 30, CF 97329350587, per le attività di sperimentazione con l'essere umano e/o con gli animali dalla stessa svolte all'interno dell'Università degli Studi di Trento;</li> <li>- le persone fisiche e/o persone giuridiche che operano coerentemente con le finalità istituzionali previste dall'art. 2 dello Statuto dell'Ateneo - presso i locali dell'Università degli Studi di Trento in forza di convenzioni, contratti, accordi, consorzi e/o qualsiasi altra forma partecipativa, associativa e/o di collaborazione stipulate con l'Ateneo ed in base alle quali l'Ateneo abbia assunto l'obbligo di copertura assicurativa;</li> <li>- i componenti del Comitato Etico per la Sperimentazione con l'essere umano e/o con animali costituito presso l'Università degli Studi di Trento;</li> </ul>
<b>Società :</b>	l'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici;
<b>Broker :</b>	la GBSAPRI S.p.A.;
<b>Premio :</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
<b>Sinistro :</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>Indennizzo :</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Franchigia :</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
<b>Scoperto :</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
<b>Cose :</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Massimale per sinistro :</b>	la massima esposizione della Società per ogni sinistro;
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo :</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione;
<b>Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:</b>	<p>retribuzione annua lorda intesa come la somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> delle retribuzioni lorde al netto dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, spettante al personale docente e non docente sia a tempo indeterminato che determinato, avente carattere fisso e accessorio;</li> <li><input type="checkbox"/> degli emolumenti lordi versati dall' Ateneo ai collaboratori in forma coordinata e continuativa, lavoratori a progetto, e simili (c.d. lavoratori parasubordinati);</li> </ul>

	<input type="checkbox"/> le spese sostenute dall'Ente per le retribuzioni lorde (a carattere fondamentale ed accessorio) corrisposte ai lavoratori utilizzati dalle amministrazioni pubbliche sulla base di contratti di somministrazione (ex Interinali).
--	--

## Art.2 – Descrizione del rischio

La presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali, accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro, salve le esclusioni espressamente menzionate.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si intende compresa l'attività didattica, di ricerca, di consulenza e di sperimentazione, in ogni settore compreso quello medico, veterinario, ingegneristico e scientifico.

Le garanzie tutte riportate in polizza garantiscono l'Assicurato contro il rischio della Responsabilità Civile derivategli nella sua qualità di esercente l'Università degli Studi di Trento per l'esplicazione di tutte le attività, istituzionali e non, ordinarie o straordinarie, devoltegli, assunte o conferitegli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio, di solidarietà, ricreativo, volontario e sociale e quant'altro previsto dallo Statuto e dai vari Regolamenti, nulla escluso od eccettuato, **compresa quindi la responsabilità di cui alla normativa prevista dal D.LGS. n. 211 del 24.06.2003 (G.U. del 09.08.2003)** che comprende la tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti, Consorzi, e/o avvalendosi di terzi sotto qualsiasi forma partecipativa e/o collaborativa o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per disposizione di legge, regolamentari e/o qualsiasi altro provvedimento emanato in seno all'Università degli Studi di Trento, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

## Art.3 – Individuazione degli Assicurati

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento ai registri o documenti equipollenti detenuti dalla Contraente che si impegna, a semplice richiesta, a trasmetterne copia alla Società.

## SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

### Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito in precedenza quanto oggetto della presente polizza di assicurazione.

### **Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

### **Art.3 - Durata del contratto**

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle Parti è concessa la facoltà di recedere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o PEC da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore ai trenta giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento delle procedure di aggiudicazione. La Società a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per il periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza contrattuale.

### **Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale appendice di proroga di cui al comma 2 dell'art. 3 "Durata del contratto".

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

### **Art.5 – Regolazione del premio**

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 4) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata o PEC, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art.6 - Recesso a seguito di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 (centoventi) giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente, entro 30 giorni dalla data di effetto del recesso, i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

La riscossione di Premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti Premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

#### **Art.7 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

#### **Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o PEC o mail od altro mezzo (telefax, email o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

#### **Art.10 – Foro ed Organismo di mediazione competenti**

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le Parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 c.p.c., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove la Contraente ha sede legale.

#### **Art.11 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art.12 – Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 15 giorni lavorativi da quando l'Ufficio preposto del Contraente ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente :

- in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma di legge;
- in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL, INPS, altri Enti per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art.13 – Gestione sinistri**

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra nella franchigia contrattuale. Liquidato il sinistro, la Società provvederà al recupero della franchigia nei confronti del Contraente con apposita richiesta riportante:

- data del sinistro
- nominativo della Controparte
- importo liquidato
- data del pagamento
- importo da recuperare
- copia della quietanza o altro documento equipollente attestante l'avvenuto pagamento del sinistro.

Il Contraente effettuerà il pagamento della/e franchigia/e entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta, come sopra formulata, da parte della Società, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente dedicato indicatole dalla Società ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 13/8/2010 n. 136.

### **Art.14 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- a) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- b) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- c) sinistri respinti e/o senza seguito (con indicazione scritta delle motivazioni, se richieste).

La Società si impegna altresì a fornire i dati afferenti l'andamento del rischio in qualsiasi momento entro il termine di 30 giorni da quando l'Ente o il Broker ne abbiano fatto richiesta scritta.

L'obbligo di fornire i dati relativi all'andamento tecnico del rischio permane in capo alla Società anche oltre la scadenza contrattuale e fino a quando tutti i sinistri denunciati sul contratto non sono stati definiti.

### **Art.15 - Coassicurazione e delega (opzionale)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla GBSAPRI S.p.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla GBSAPRI S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

### **Art.16 - Clausola Broker**

Resta inteso tra le Parti che a GBSAPRI S.p.A., Broker cui il Contraente ha affidato tale incarico, è affidata la gestione e l'esecuzione della presente polizza ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Le comunicazioni a cui le Parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del Broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall'una all'altra Parte, anche ai fini dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Si conviene altresì che, il pagamento dei premi dovuti alla Società, può essere effettuato dal Contraente tramite il Broker; il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'Articolo 1901 del Codice Civile.

La Società delega quindi esplicitamente il Broker, all'incasso del premio, in ottemperanza a quanto previsto dall'Articolo 118 del D.Lgs. 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al 1° comma del medesimo Articolo.

### **Art. 17 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Art.18 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **SEZIONE 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

### **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura con qualsiasi mezzo svolte, nulla esclusa né eccettuata. L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per colpa grave nonché per fatto gravemente colposo e/o doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

### **Art. 2 – Oggetto dell'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati come definiti dall'art. 5 del Dlgs 38/2000 compresi i prestatori di lavoro temporaneo di cui al Dlgs 276/2003 addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1 che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e D.Lgs 38/2000 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 N.222.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

### **Art.3 – Malattie professionali**

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura, sempre escluse asbestosi e silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

Il massimale di garanzia previsto per la garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
  - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

### **Art.4 – Qualifica di terzo**

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, qualora operi nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2 della presente Sezione); Tali soggetti, tuttavia, sono tuttavia considerati terzi per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro medesimi.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

### **Art.5 – Esclusioni**

Dall'assicurazione R.C.T./O. sono esclusi i danni:

1. ricollegabili a rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità del DLgs, n. 209/2005 , e successive variazioni ed integrazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria RCA, nonché da impiego di aeromobili;
2. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; è compresa tuttavia la RC derivante dall'esistenza ed uso da parte delle persone autorizzate di apparecchi a Raggi X e raggi GAMMA o altre emissioni e di altre apparecchiature (ad es. Tac, Pet, Rmn, MEG-Magnetoencefalografia, acceleratori di particelle e ciclotroni, rilevatori di metalli, sterilizzatori ecc.) a soli fini di ricerca, sperimentazione ecc.;

3. generazione di campi elettromagnetici;
4. da furto; è compresa tuttavia la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da furto cagionati a Terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sull'Assicurato;
5. di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (RCT) e a danni a cose di terzi;
6. direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato;
7. di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da , che siano al conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al sinistro. Al fine della presente esclusione si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che implica, anche in via non esclusiva: l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona e/o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili, compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa. Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante conserverà piena validità ed effetto;
8. derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone o danni a cose;
9. derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e dalla responsabilità derivante dalla detenzione, a scopo istituzionale e di ricerca, di gas potenzialmente esplosivi;
10. di qualsiasi natura derivanti dall'impiego di amianto/asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l'amianto/asbesto.

#### **Art.6 – Precisazioni:**

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per:

1. La responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, capannoni pressostatici, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche - civili abitazioni, uffici - attività rurali - attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
2. La responsabilità derivante da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria; sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività; nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente;

3. La responsabilità per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ai veicoli di terzi e/o di dipendenti stazionanti nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
4. La responsabilità derivante all'Assicurato per i danni arrecati alle cose in consegna e/o custodia, a qualsiasi titolo, all'Assicurato, con esclusione degli oggetti preziosi, il denaro, i titoli di credito ed i valori in genere;
5. La responsabilità derivante dalla gestione di servizio infermeria, all'attività di primo soccorso, compresa la responsabilità civile personale del personale medico e parasanitario, esclusa in ogni caso la responsabilità professionale medica;
6. La responsabilità civile derivante da:
  - ◇ qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a gite, tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socioformativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, e simili. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori;
  - ◇ Partecipazione ed organizzazione di esposizioni, fiere, mostre, mercati, attività promozionali di qualunque tipo, compresi l'allestimento e smontaggio di stand e le operazioni di carico e scarico; sono compresi i danni cagionati a beni mobili ed immobili di terzi, in consegna e non dell'Assicurato, durante le manifestazioni suindicate da: incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da esso detenute, compresi i danni cagionati all'Ente organizzatore, alla proprietà dell'immobile ove la manifestazione si svolge ed ai Terzi espositori. Si prende atto inoltre che la Società rinuncia ad esperire l'azione di rivalsa di cui all'art. 1916 del C.C., nei confronti dei Terzi espositori e dell'Ente organizzatore;
7. La responsabilità per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
8. La responsabilità Civile personale dei dipendenti nella loro qualifica di: "Datore di Lavoro", "Responsabili del servizio di protezione e sicurezza", "Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori" ecc. ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché i fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, di cui al Dlgs n. 81/2008 e successive modifiche, ivi inclusa l'erronea o mancata applicazione, non intenzionale, della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
9. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei;
10. La responsabilità civile dell'Assicurato per danni da assestamento, cedimento o franamento del terreno;
11. La responsabilità per danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi ma in tal caso limitatamente alla R.C. della committenza;
12. La responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati a seguito di sperimentazione autorizzata e svolta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, anche effettuata con esseri umani e/o animali, ivi comprese le attività preliminari, fermo che la presente polizza opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme e garanzie ove fosse operante specifica copertura;
13. La responsabilità civile dell'Assicurato per le operazioni di smaltimento di rifiuti speciali, tossici, nocivi ecc. che abbiano provocato a Terzi lesioni personali o morte e/o un inquinamento accidentale di

qualsiasi natura a condizione che il conferimento dei rifiuti sia stato effettuato ad aziende regolarmente autorizzate ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, fermo il diritto di rivalsa spettante alla Società nei confronti dei Terzi responsabili;

14. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da beni che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo o derivante dalla proprietà di beni concessi in comodato od uso a qualsiasi titolo a Terzi;
15. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione diretta e/o affidata a Terzi di mense e/o spacci e/o bar e/o distributori automatici all'interno delle strutture del Contraente/Assicurato compreso il rischio derivante dalla somministrazione di alimenti e bevande anche se affidate a terzi;
16. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione diretta e/o affidata a Terzi di alloggi, studentati, strutture, impianti sportivi e/o ricreativi e/o culturali ecc.;
17. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione e/o attività sportive e/o ricreative anche se svolte o organizzate tramite Terzi;
18. La responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge del suo status giuridico e assunti con l'approvazione degli organi competenti, come a titolo esemplificativo e non limitativo asili, asili nido, scuole in genere ad uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a Terzi. Limitatamente a tale estensione si conviene che sono considerati Terzi anche i dipendenti di tali Enti;
19. La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a Terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà o in uso all'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti degli stabilimenti/strutture, salvo quanto previsto, relativamente alla RCA obbligatoria dal DLgs, n. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
20. La responsabilità civile derivante dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo di cui al DLgs, n. 209/2005 RCA obbligatoria e successive modificazioni e integrazioni;
21. La responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e installazione di insegne e cartelli pubblicitari;
22. La responsabilità civile derivante dall'esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata;
23. La responsabilità civile derivante dalla caduta di neve da fabbricati e piante;
24. La responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o gestione anche se affidata a Terzi delle aree di parcheggio dei visitatori,
25. La responsabilità civile derivante dalla proprietà di depositi di ossigeno e di gas in genere ad uso dei laboratori;
26. La responsabilità dell'Assicurato relativamente a beni concessi a Terzi in comodato, leasing, locazione e simili;
27. Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati medesimi;
28. La responsabilità civile derivante, direttamente o indirettamente, da produzione, trattamento, sottoposizione a test, detenzione di ogni tipo di materiale o sostanza di origine umana (come ad esempio tessuti, cellule, organi, sangue, urina, secrezioni varie ecc.) nonché di ogni prodotto biosintetico o di ogni prodotto derivato da tali materiali o sostanze;
29. La responsabilità civile derivante dall'esistenza e dall'esercizio di laboratori chimici, di sperimentazione, di ricerca e di analisi, compreso il rischio conseguente all'elaborazione di esiti e referti (escluse le diagnosi)

e comunque la responsabilità civile per danni conseguenti ad errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti all'attività;

30. La responsabilità civile derivante all'Assicurato da detenzione e/o custodia di animali per ragioni attinenti alle attività istituzionali del Contraente, compresa attività di "stabulazione".

#### **Art. 7 - Estensioni**

- 1) La responsabilità civile derivante dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere compresi i farmaceutici ed i galenici; l'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari e farmaceutici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto;
- 2) Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e Terzi in genere, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, le somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione e comunque per danni di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere;
- 3) La responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
- 4) A parziale deroga dei rischi esclusi dall'assicurazione, impiego a scopi di ricerca e di didattica, di qualsiasi apparecchiatura, comprese quelle a raggi x e quelle per la diatermia e l'elettroterapia. Il Contraente dichiara di osservare tutte le norme di legge e regolamenti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio di tali apparecchiature e di valersi di personale idoneamente protetto; La presente garanzia è prestata fino al limite annuo di euro 1.000.000,00;
- 5) A deroga dell'Art. 5 "Esclusioni" p.to 4 e fino alla concorrenza del limite stabilito per i danni involontariamente cagionati a Terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da un fatto accidentale ed improvviso; non sono comunque compresi i danni derivanti da:
  - alterazioni di carattere genetico;
  - dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di Legge.Sono comprese le spese sostenute dall'Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne avviso alla Società.

#### **Art. 7 – Diritto di surrogazione degli Assicuratori**

In caso di sinistro gli assicuratori sono surrogati, ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei diritti di rivalsa spettanti al Contraente nei confronti dei terzi in generale, così come nei confronti di ogni soggetto o persona che collabori nello svolgimento delle attività esercitate dal Contraente. Nei confronti del Legale Rappresentante, degli Amministratori, dei dipendenti del Contraente, dei lavoratori parasubordinati ed interinali, dei Dirigenti, dei quadri, dei funzionari e dei collaboratori i diritti di rivalsa saranno fatti valere solo se il danno sia causato da fatto commesso con dolo accertato con sentenza definitiva passata in giudicato.

Gli assicuratori rinunciano al diritto di surrogazione nei confronti degli studenti e dei tirocinanti e, sempreché il Contraente stesso non eserciti la rivalsa, nei confronti di Associazioni, Patronati ed Enti in genere senza scopi di lucro, che possano collaborare con l'Assicurato per lo svolgimento della propria attività.

#### **Art. 8. - Responsabilità civile personale**

L'assicurazione della presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale dei Dirigenti, in forza del loro contratto di lavoro, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo.

E' compresa la RC personale:

- degli Studenti, sia in Italia che all'estero, con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società anche nei casi in cui il danno sia dovuto a colpa grave, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, qualora si rechino, in base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni universitarie, Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali, comprese attività di ricerca, periodi di stage, tirocini formativi e di orientamento, visite di istruzione e simili.
- dei soggetti componenti il comitato etico per la Sperimentazione effettuata con esseri umani e/o animali con rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione da parte della Società, salvo il caso di dolo.

#### **Art.9 – Gestione delle vertenze di danno e spese legali**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale – anche con riferimento ai procedimenti di cui agli artt. 696 e 696bis del Codice di Procedura Civile, se ed in quanto applicabili ai sensi della normativa vigente, e quelli di cui dal Dlgs 4/3/2010 n. 28 - a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Viene riservata al Contraente la facoltà di gestione della vertenza attraverso l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio Legale di Ateneo. L'eventuale transazione non potrà comunque avvenire senza il consenso scritto della Società Assicuratrice.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi dell'istruttoria/indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C..

Relativamente alla nomina di legali, periti e consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, il personale da esso incaricato e/o dipendente dal suo Ufficio Legale, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza nel limite pari a un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per Legali, Tecnici o Consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

#### **Art.10 – Validità territoriale**

La presente assicurazione ha validità nel mondo intero.

### **SEZIONE 4 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO**

#### **Art.1 – Massimali**

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

<b>Responsabilità Civile verso Terzi</b>	<b>€ 10.000.000,00 per sinistro € 10.000.000,00 per persona € 10.000.000,00 per danni a cose e/o animali</b>
<b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro</b>	<b>€ 10.000.000,00 con il massimo di € 2.500.000,00 per singolo prestatore d'opera</b>

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Nel caso di attivazione contemporanea, per un singolo sinistro, della garanzia RCT e della garanzia RCO il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

#### **Art.2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti**

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di risarcimento</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
<b>Franchigia frontale</b>	massimali di polizza	€ 500,00
<b>Interruzioni e sospensioni di attività di terzi (Sez.3 Art.1)</b>	€ 1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
<b>Danni da incendio (Sez.3 Art.6 punti 6 e 7)</b>	€ 1.500.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
<b>Danni a condutture ed impianti sotterranei (Sez.3 Art.6 punto 9)</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
<b>Danni da cedimento e franamento del terreno (Sez.3 Art.6 punto 10)</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 10.000,00
<b>Danni da inquinamento accidentale (Sez. 3 Art. 7 punto 5)</b>	€ 1.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00
<b>Danni a cose in consegna e custodia (Sez. 3 Art. 6 punto 4)</b>	€ 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
<b>Danni da furto (Sez. 3 Art. 5 punto 4)</b>	€ 50.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€ 500,00 per danneggiato

#### **Art.4 – Disposizione finale**

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.